

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti

Rep. Or. N° vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n° 01190303262366 del 30/03/2021 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n. 145029 del 22/03/2021

Oggetto: Regolamentazione della circolazione sull'area denominata "Park Petroli"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società AVM S.p.A. è intestataria di un contratto di concessione gratuita di utilizzo del parcheggio denominato "Park Petroli" sito tra via dei Petroli, via dell'Idraulica, via della Raffineria e via degli Idrocarburi, ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto tramite navetta da e per Venezia Centro Storico, legato specificamente al periodo emergenziale derivato dalla pandemia straordinaria da COVID 19 ed ipotizzato per agevolare transitoriamente l'accesso a Venezia soprattutto dei lavoratori;
- la concessione dell'area ad AVM è quindi avvenuta durante il periodo emergenziale sopra citato, al fine di agevolare la sosta del mezzo di trasporto pubblico che svolge il percorso tra il parcheggio stesso e Venezia - Piazzale Roma, ai fini dell'interscambio tra mezzo privato e pubblico, ovvero per la salita e discesa dei passeggeri;

Considerato che:

- diversamente dall'utilizzo quale area di scambio la Società AVM Holding ha segnalato la presenza di veicoli stazionati in via continuativa sia in orario diurno che in orario notturno sulla stessa, a discapito di coloro che intendano utilizzare l'area per operazioni di interscambio bus - autovettura come disposto dalla concessione;
- ai fini del corretto esercizio del sistema di trasporto pubblico si rende necessario garantire un'adeguata rotazione nell'utilizzo degli stalli di sosta;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Società AVM Holding con marca da bollo n° 01190303262377 del 30/03/2021, acquisita con prot. n. 145029 del 22/03/2021;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: arch. Loris Sartori
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti

- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione nell'area Park Petroli, in via transitoria ed espressamente legata alla sperimentazione dell'intervento legato all'emergenza COVID-19, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 la sosta delle autovetture è consentita da 15 minuti prima il primo servizio di trasporto a 15 minuti dopo l'ultimo servizio di trasporto;
- 1.2 in assenza di servizio di trasporto è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale, subordinatamente all'esecuzione del servizio di trasporto navetta da e per Venezia - Piazzale Roma e al permanere dello stato di emergenza sanitaria da Covid- 19.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura di AVM Holding, della prescritta segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 31 marzo 2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(* *atto firmato digitalmente*)

(* *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*)